

Allegato "A" al repertorio n. 44884/19436

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni con la denominazione:

"ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A." (la **"Società"**)
senza vincoli di rappresentazione grafica; la Società può operare nei confronti dei terzi anche con l'utilizzo della denominazione abbreviata **"ELES S.p.A."**.

ART. 2) SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Todi (PG) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, o unità locali comunque denominate) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 3) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:

- la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di sistemi di test per l'affidabilità e la qualità di componenti microelettronici, di alimentatori elettronici e di apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
- il commercio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e di loro parti;
- la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la commercializzazione di programmi e sistemi informatici;
- la costruzione, la commercializzazione e il noleggio di stufe termostatiche, camere climatiche, sistemi di controllo per l'energia, apparecchiature per il condizionamento termico, biomedicali e da laboratorio, impianti di refrigerazione per processi industriali di ogni tipo, relative parti meccaniche, alimentatori, apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
- l'ideazione, la produzione, la distribuzione e lo sviluppo di sistemi innovativi per il trasporto e la logistica avanzata, per la protezione e la tutela dell'ambiente;
- la ricerca, lo sviluppo, la costruzione e la commercializzazione di fonti alternative per la produzione di energia elettrica e di prodotti a risparmio energetico, nonché di prodotti per l'automazione industriale e domotica;
- l'attività formativa e convegnistica di qualsiasi genere e tipo, promuovendo all'occorrenza e in forma complementare

strutture integrate anche mediante sistemi di dialogo con l'apparato produttivo;

- la consulenza nonché assistenza tecnica di ogni tipo, prevalentemente per le attività fino ad ora elencate; - la progettazione, costruzione e commercializzazione di sistemi di automazione industriale;

- l'assunzione, sia diretta che indiretta, di partecipazioni e/o interessenza in altre società od enti, italiani o esteri, costituite/i o costituende/i, che svolgono qualsiasi attività di carattere industriale, commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, nonché la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici o privati italiani ed esteri;

- l'acquisto, permuta, vendita, gestione, locazione, costruzione di beni immobili sia rustici che urbani, la costituzione di diritti reali ed immobiliari in genere.

Essa può inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed ancora in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, rilasciare garanzie e fidejussioni anche nell'interesse di terzi.

ART. 4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 salvo proroga.

ART. 5) ALCUNE DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto i termini e le locuzioni di seguito elencati hanno il significato in appresso specificato:

- (i) **"Altri Soci"** significa tutti i Soci diversi dal Socio di Maggioranza.
- (ii) **"Azioni"** significa tutte le azioni della Società di qualsiasi categoria tempo per tempo in circolazione.
- (iii) **"Esperto"** significa una primaria società di revisione indipendente e che non si trovi in una situazione di conflitto con alcuno dei Soci interessati, nominata dal consiglio di amministrazione su istanza del Socio interessato più diligente. L'assenza di conflitti di interessi, ferme le autonome valutazioni e verifiche di ciascun Socio interessato, dovrà altresì essere attestata, con idonea dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ad ogni effetto anche risarcitorio, da parte dell'Esperto entro la data di assunzione dell'incarico.
- (iv) **"Giorno Lavorativo"** significa qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno in cui le banche sono autorizzate o tenute a chiudere a Milano (Italia).
- (v) **"Gravami"** indica qualsivoglia pegno, ipoteca,

sequestro, usufrutto o altro diritto reale di garanzia o godimento, opzione, prelazione veto, o altro diritto obbligatorio di Socio di terzi, o qualsiasi pignoramento, trascrizione, diritto di riscatto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1500 c.c., vincolo, peso, onere o restrizione, azione legale, che, ove esistente, potrebbe pregiudicare la (o ostacolare il trasferimento della) proprietà, piena disponibilità, la commerciabilità, il pregio o il valore dei beni di volta in volta indicati.

- (vi) **"Partecipazione Sociale Sindacata"** significa, congiuntamente, tutte le Azioni (e i relativi Titoli) tempo per tempo detenute da ciascun Socio nella Società e di cui lo stesso sia direttamente o indirettamente titolare. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di **"Partecipazione Sociale Sindacata"** include tutte le Azioni nella Società pervenute a ciascun Socio in relazione a: (a) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (b) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione alle stesse inerenti; (c) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di opzione delle stesse comunque attuati o denominati; e (d) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro.
- (vii) **"Soci"** significa i titolari, tempo per tempo, di Azioni.
- (viii) **"Socio di Maggioranza"** indica il Socio che sia individualmente titolare della maggioranza (anche relativa) delle Azioni in circolazione. Per chiarezza, ove più Soci detengano il medesimo numero di Azioni rappresentante il maggior numero delle stesse in circolazione, ciascuno di tale Soci sarà considerato quale Socio di Maggioranza ai sensi del presente Statuto.
- (ix) **"Titoli"** si intendono, congiuntamente, le Azioni, nonché (a) tutti gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2346 c.c. aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto; (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o *warrant*) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di Azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi

diritto di voto o convertibili in Azioni aventi diritto di voto della Società e le Azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio.

- (x) **"Trasferimento"** significa qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa: (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario), in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento della proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l'esecuzione di contratti o accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla - o comunque connesso alla - titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate; e (c) qualsiasi negozio in forza del quale vengano costituiti e/o escussi Gravami sulle Partecipazioni Sociali Sindacate.

ART. 6) CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di 8.451.865,50 (otto milioni quattrocentocinquantunomila ottocentosessantacinque virgola cinquanta) ed è diviso in n. 20.060.731 (venti milioni sessantamila settecentotrentuno) Azioni senza indicazione del valore nominale.

Le Azioni sono nominative e indivisibili. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

La Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa *pro tempore vigente*.

Il possesso anche di una sola Azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea dei Soci in conformità della legge e dello Statuto.

L'assegnazione delle Azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sottoscritta da ciascun Socio. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal

senso, le Azioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o conferimenti di crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente Statuto.

L'assemblea dei soci può attribuire al consiglio di amministrazione, nel rispetto delle maggioranze e prescrizioni previste dal presente Statuto ed ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione ed anche con la facoltà di limitare o escludere il diritto di opzione nel rispetto dei limiti di legge. La delega potrà consentire al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, con facoltà di determinare il prezzo e ogni modalità di emissione, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, nel rispetto dell'art. 2441, comma sesto, c.c.

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a categorie di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la Società abbia partecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 c.c. e con rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia repertorio numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 c.c. o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, c.c., con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443

c.c., con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019, come successivamente modificata in data 26 maggio 2021 ed in data 13 ottobre 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 di cui massimi nominali Euro 2.882.250, mediante emissione, in una o più *tranches*, di massime n. 5.764.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019 -2026", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 19 giugno 2026.

L'Assemblea Straordinaria in data 13 ottobre 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non esercitata della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 20 gennaio 2023, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 13 ottobre 2028, per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 10.000.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto società, aziende, rami di azienda o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co -investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.

Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM.

ART. 7) SFP - VERSAMENTI - FINANZIAMENTI DEI SOCI - OBBLIGAZIONI

I Soci possono effettuare, anche non in proporzione alle partecipazioni possedute, versamenti o finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata.

In caso di versamenti, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite di capitale ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

In caso di finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata, gli stessi, salvo diverso accordo tra le relative parti, devono intendersi infruttiferi di interessi.

La competenza in ordine all'emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, c.c., nonché all'approvazione e modifica dei relativi regolamenti, spetta in via esclusiva all'assemblea straordinaria della Società.

La Società può emettere, con le modalità di legge, prestiti obbligazionari ordinari e/o convertibili.

ART. 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le Azioni (e i relativi Titoli) sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e *mortis causa*, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi Articoli 9 e 10 del presente Statuto.

ART. 9) DIRITTO DI PRELAZIONE

9.1 Qualora uno o più Altri Soci (congiuntamente, il "**Socio Trasferente**") intendano Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni (e/o i relativi Titoli) (congiuntamente, la "**Partecipazione Oggetto di Cessione**") a uno o più soggetti terzi (congiuntamente, il "**Terzo Acquirente**"), spetterà al Socio di Maggioranza il diritto di prelazione per l'acquisto di detta Partecipazione Oggetto di Cessione (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine, il Socio Trasferente dovrà preventivamente offrire la Partecipazione Oggetto di Cessione in prelazione al Socio di

Maggioranza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata inviata al relativo domicilio indicato nel libro soci, e per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione (la "**Denuntiatio**").

9.2 La Denuntiatio dovrà contenere, inter alia, (i) il valore nominale e l'entità della Partecipazione Oggetto di Cessione; (ii) il nome (oppure la denominazione o ragione sociale) e gli estremi identificativi del Terzo Acquirente; (iii) il corrispettivo offerto dal Terzo Acquirente e le modalità di pagamento dello stesso, ovvero l'equivalente valore in denaro da determinarsi come infra precisato; e (iv) gli altri termini e condizioni rilevanti offerte dal Terzo Acquirente in relazione al Trasferimento. La Denuntiatio avrà l'effetto di offerta irrevocabile di Trasferimento a favore del Socio di Maggioranza.

9.3 Nel caso in cui il corrispettivo offerto dal Terzo Acquirente per il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Cessione non sia costituito da denaro, la Denuntiatio dovrà indicare l'equivalente valore in denaro che sia pari al valore equo di mercato di detto corrispettivo in natura (l'**"Equivalente in Denaro"**). In mancanza dell'indicazione dell'Equivalente in Denaro, la Denuntiatio sarà priva di efficacia. Qualora il Socio di Maggioranza sia in disaccordo sulla determinazione dell'Equivalente in Denaro, lo stesso dovrà darne comunicazione al Socio Trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata inviata al relativo domicilio indicato nel libro soci e per conoscenza anche al consiglio di amministrazione entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Denuntiatio. In tal caso l'Equivalente in Denaro dovrà essere determinato dall'Esperto, ai sensi dell'art. 1349 c.c. L'Esperto dovrà determinare il valore della Partecipazione Oggetto di Cessione entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione della relativa nomina. La determinazione dell'Equivalente in Denaro compiuta dall'Esperto dovrà considerarsi definitiva, vincolante e non impugnabile per tutti i Soci, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1349, comma 1, c.c. I costi dell'Esperto indipendente saranno sostenuti in misura eguale tra il Socio Trasferente e il Socio di Maggioranza.

9.4 Il Socio di Maggioranza può esercitare il Diritto di Prelazione facendo pervenire, a pena di decadenza, nei 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione della Denuntiatio, ovvero, nel caso di cui al precedente Articolo 9.3, alla data in cui la determinazione dell'Equivalente in Denaro sia divenuta definitiva e vincolante per i Soci, al Socio Trasferente e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (di seguito, la "**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**") recante la propria intenzione di esercitare o di non esercitare il Diritto di Prelazione, essendo inteso che nel caso in cui la Comunicazione di Esercizio della

Prelazione manchi o sia ritardata, il relativo Diritto di Prelazione si considererà come non esercitato.

9.5 Salvo diverso accordo scritto tra il Socio Trasferente e il Socio di Maggioranza, il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Cessione in favore di quest'ultimo dovrà avvenire entro e non oltre il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte del Socio Trasferente medesimo, della Comunicazione di Esercizio della Prelazione, ai termini e condizioni previsti nella Denuntiatio (fatta salva l'eventuale applicazione dell'Equivalente in Denaro determinato ai sensi del precedente Articolo 9.3).

9.6 Decorso il termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi di cui al precedente Articolo 9.4 senza che il Socio di Maggioranza abbia esercitato il Diritto di Prelazione, il Socio Trasferente potrà Trasferire la Partecipazione Oggetto di Cessione al Terzo indicato nella Denuntiatio, con le modalità, i termini e le condizioni ivi stabiliti a condizione che il suddetto Trasferimento sia perfezionato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla successiva tra (X) la data di decorso infruttuoso del termine di cui al precedente Articolo 9.4; e (Y) la data alla quale il trasferimento prospettato nella Denuntiatio abbia ottenuto l'ultima delle approvazioni richieste da parte di eventuali autorità competenti. Nel caso in cui il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Cessione non sia eseguito dal Socio Trasferente entro il predetto termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi, il Socio Trasferente non potrà procedere a detto Trasferimento e la procedura di cui al presente Articolo 9 dovrà trovare nuovamente applicazione.

9.7 Tutti i Trasferimenti effettuati in violazione della disciplina del presente Articolo 9 si intendono inefficaci e non opponibili alla Società e, in tali casi, è fatto salvo il diritto di riscatto in favore del Socio di Maggioranza sulla Partecipazione Oggetto di Cessione trasferita al Terzo in violazione delle disposizioni contenute nel presente Articolo 9 con le modalità di cui al successivo Articolo 11 *mutatis mutandis*. A fini di chiarezza, il Diritto di Prelazione non troverà applicazione in ipotesi di Trasferimenti eseguiti in esecuzione del Diritto di Trascinamento e Diritto di Riscatto di cui ai successivi Articoli 10 e 11.

ART. 10) DIRITTO DI TRASCINAMENTO

10.1 Qualora, in qualsiasi momento, il Socio di Maggioranza e/o uno o più Soci congiuntamente titolari della maggioranza assoluta delle Azioni in circolazione (congiuntamente, a seconda del caso, il "**Socio Cedente**") intendano Trasferire a uno o più soggetti (congiuntamente, il "**Cessionario**") tutte le, o parte delle, Azioni (e dei relativi Titoli), detto Socio Cedente avrà il diritto, intendendosi conferito al medesimo apposito mandato irrevocabile alla vendita da parte di ciascuno degli Altri Soci, che avranno il corrispondente obbligo di Trasferire al

Cessionario delle Azioni (e dei relativi Titoli) dagli stessi detenuti (la "**Partecipazione Oggetto di Trascinamento**") congiuntamente alle Azioni (e i relativi Titoli) oggetto di Trasferimento, ai medesimi termini, alle medesime condizioni, nelle medesime proporzioni e per il medesimo prezzo pro-quota (il "**Diritto di Trascinamento**"), purché il prezzo da corrisponderci agli Altri Soci titolari della Partecipazione Oggetto di Trascinamento corrisponda almeno al valore di recesso di tali Partecipazioni Oggetto di Trascinamento ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. (il "**Valore di Liquidazione**").

10.2 Qualora il Socio Cedente intenda esercitare il Diritto di Trascinamento dovrà inviare agli Altri Soci e, per conoscenza, all'organo amministrativo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento, in tutto o in parte, della Partecipazione Oggetto di Trascinamento al Cessionario, una comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Trascinamento**") contenente le seguenti informazioni:

- (i) espressa manifestazione della volontà di esercitare il Diritto di Trascinamento;
- (ii) numero delle Azioni (e dei relativi Titoli) oggetto di Trasferimento;
- (iii) nome o denominazione, indirizzo o sede sociale e ogni altro elemento necessario per identificare il Cessionario;
- (iv) termini, condizioni e modalità di Trasferimento - in tutto o in parte - delle Azioni (e dei relativi Titoli) oggetto di Trasferimento;
- (v) corrispettivo per il Trasferimento delle Azioni (e dei relativi Titoli) oggetto di Trasferimento e condizioni di pagamento (il "**Corrispettivo Offerto**"); e
- (vi) indicazione della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento, ove definita.

10.3 Ove alcune delle informazioni di cui al precedente paragrafo non fossero ancora disponibili, in tutto o in parte, il Socio Cedente provvederà a comunicarle agli Altri Soci con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data prevista per il perfezionamento del Trasferimento.

10.3-bis, Il prima possibile successivamente alla ricezione della Comunicazione di Trascinamento, il Socio Cedente e gli Altri Soci si incontreranno per discutere in buona fede dei termini e delle condizioni della cessione ivi individuata e, in tale contesto, gli Altri Soci potranno esprimere al Socio Cedente per iscritto il proprio parere favorevole in merito alla corrispondenza del Corrispettivo Offerto al Valore di Liquidazione (la "**Conferma**").

10.4 Le trattative, anche informali, per il Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata del Socio Cedente e della Partecipazione Oggetto di Trascinamento, saranno condotte in buona fede dal Socio Cedente, il quale negozierà i termini e le condizioni del Trasferimento. In particolare, il Socio Cedente sarà libero di convenire con il Cessionario, *inter alia*, (x) il

pagamento differito del corrispettivo dovuto al Socio Cedente e agli Altri Soci, e (y) il ricorso a meccanismi di aggiustamento o determinazione del prezzo. Il Socio Cedente, sempre funzionalmente all'esercizio del Diritto di Trascinamento, avrà il diritto di scegliere eventuali consulenti e professionisti, nonché di negoziare i relativi compensi. I costi e le spese relativi al suddetto Trasferimento saranno ripartiti tra il Socio Cedente e gli Altri Soci in proporzione alla percentuale del capitale sociale detenuta da ciascuno di essi. Tutti Soci (ciascuno per quanto di propria competenza) si impegnano a eseguire tutte le attività necessarie e/o anche soltanto opportune affinché il Trasferimento delle Partecipazioni Sociali Sindacate di loro titolarità sia concluso nei termini e con le modalità contenute nella Comunicazione di Trascinamento, fermo restando che le eventuali dichiarazioni e garanzie relative alla vendita delle Partecipazioni Sociali Sindacate e i relativi obblighi di indennizzo saranno rispettivamente dati e assunti dai Soci in via non solidale e pro quota in proporzione alla percentuale del capitale sociale detenuta da ciascuno di essi. La compravendita delle Partecipazioni Sociali Sindacate degli Altri Soci avverrà agli stessi termini e condizioni pro-quota previsti per le Azioni (e i relativi Titoli) oggetto di Trasferimento.

10.5 Qualora uno o più degli Altri Soci che non abbiano espresso la Conferma ritenga/no che il prezzo agli stessi spettante in ipotesi di esercizio del Diritto di Trascinamento sia inferiore al Valore di Liquidazione e/o, nel caso di corrispettivo non integralmente costituito dal denaro, ritengano che tale corrispettivo in natura abbia un valore inferiore a quello indicato nella Comunicazione di Trascinamento, dovrà darne comunicazione scritta al Socio Cedente (con copia all'organo amministrativo), a pena di decadenza, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Trascinamento, indicando il Valore di Liquidazione stimato e/o il controvalore in denaro da loro stimato, quali risultante da una perizia predisposta da un esperto indipendente e che in copia dovrà essere allegata a detta comunicazione (la "**Comunicazione di Dissenso**"). Qualora il Socio Cedente e l'Altro Socio che abbia inviato la Comunicazione di Dissenso non addivenissero ad una composizione bonaria in merito al calcolo del Valore di Liquidazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Dissenso da parte del Socio Cedente, il Valore di Liquidazione dovrà essere determinato dall'Esperto, ai sensi dell'art. 1349 c.c. L'Esperto dovrà determinare il Valore di Liquidazione entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione della relativa nomina. La determinazione del Valore di Liquidazione compiuta dall'Esperto dovrà considerarsi definitiva, vincolante e non impugnabile per tutti i Soci fatto salvo quanto previsto dall'art. 1349, comma 1, c.c. I costi dell'Esperto saranno

sostenuti dal Socio la cui valutazione si discosti in maniera più significativa rispetto alla determinazione del Valore di Liquidazione compiuta dall'Esperto.

10.6 Le previsioni di cui al precedente Articolo 10.5 non troveranno applicazione qualora l'offerta di acquisto formulata dal Cessionario venga selezionata dal Socio Cedente nell'ambito di un procedimento competitivo e/o nel contesto di una procedura di vendita organizzata, anche con l'ausilio di *advisor*, nel qual caso, il prezzo offerto dal Cessionario costituirà il Valore di Liquidazione delle Partecipazioni Sociali Sindacate oggetto di Trasferimento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-ter.

10.7 Nei casi di cui al precedente Articolo 10.5, il trasferimento al Cessionario delle Partecipazioni Sociali Sindacate del Socio Cedente e delle Partecipazioni Oggetto di Trascinamento avverrà comunque in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 10.4, anche qualora la procedura di determinazione del Valore di Liquidazione da parte dell'Esperto non sia stata ancora completata. In tal caso: (i) qualora l'Esperto stabilisca che il Valore di Liquidazione delle Partecipazioni Oggetto di Trascinamento è superiore al corrispettivo incassato dai titolari delle stesse in esecuzione del Diritto di Trascinamento, ciascun Altro Socio che abbia inviato la Comunicazione di Dissenso avrà diritto di ricevere dal Socio Cedente la differenza entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi della data della determinazione finale dell'Esperto, fermo restando che in tal caso il Socio Cedente dovrà pagare per intero gli onorari e le spese dell'Esperto; (ii) qualora l'Esperto confermi che il prezzo indicato nella Comunicazione di Trascinamento è uguale o superiore al Valore di Liquidazione delle Partecipazioni della Società, gli Altri Soci che abbiano inviato la Comunicazione di Dissenso dovranno pagare per intero gli onorari e le spese dell'Esperto, anche mediante rimborso al Socio Cedente.

10.8 Senza pregiudizio per il precedente Articolo 10.7, resta in ogni caso inteso che qualora il prezzo spettante all'Altro Socio che abbia trasmesso la Comunicazione di Dissenso come previamente determinato dall'Esperto ai sensi del precedente Articolo 10.5, sia inferiore al Valore di Liquidazione, il Socio Cedente potrà comunque esercitare il Diritto di Trascinamento a condizione che lo stesso Socio Cedente corrisponda all'Altro Socio che abbia trasmesso la Comunicazione di Dissenso, contestualmente al Trasferimento della porzione di Partecipazione Oggetto di Trascinamento dello stesso, un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di acquisto offerto dal Cessionario ed il Valore di Liquidazione.

10.9 Qualora, in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, uno degli Altri Soci non esegua, in tutto o in parte, le attività necessarie e/o anche soltanto opportune al Trasferimento delle proprie Partecipazioni Sociali Sindacate nei termini e con le

modalità contenuti nella Comunicazione di Trascinamento (il "**Socio Inadempiente**"), il Socio Cedente avrà il diritto di riscattare tutte le (e non parte delle) Partecipazioni Sociali Sindacate di titolarità del Socio Inadempiente ai termini e condizioni di cui la successivo Articolo 11 *mutatis mutandis* (il "**Diritto di Riscatto da Inadempimento**"), fermo restando: (i) il corrispettivo per il riscatto delle Partecipazioni Sociali Sindacate in questione sarà pari al corrispettivo che sarebbe spettato al medesimo Altro Socio inadempiente nel contesto del Trasferimento della propria Partecipazione Oggetto di Trascinamento a seguito dell'esercizio del Diritto di Trascinamento, ridotto del 40% (quaranta per cento) rappresentando tale riduzione un'equa e non sproporzionata penale per l'inadempimento in questione; (ii) il corrispettivo verrà pagato - contestualmente all'invio della comunicazione con cui il Socio Cedente ha esercitato il Diritto di Riscatto da Inadempimento - al Socio Inadempiente sul conto corrente di un notaio e/o altro depositario professionale, nominato a tal fine dal Socio Cedente e indicato nella suddetta comunicazione, che agirà quale fiduciario e (iii) qualora più Soci abbiano esercitato il Diritto di Riscatto da Inadempimento gli stessi avranno diritto di riscattare le Partecipazioni Sociali Sindacate *pro-quota* e in proporzione all'entità della propria rispettiva partecipazione. Resta inteso che, poiché l'esercizio del Diritto di Riscatto da Inadempimento è un diritto potestativo ai sensi di legge, quest'ultimo avrà efficacia a partire dalla data di ricezione della comunicazione con cui il Socio Cedente ha esercitato il Diritto di Riscatto da Inadempimento e comporterà pertanto, anche in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del Socio Inadempiente, l'acquisto di tutte le Partecipazioni Sociali Sindacate riscattate. L'organo amministrativo della Società è tenuto a compiere tutte le formalità necessarie affinché i Soci che abbiano esercitato il Diritto di Riscatto acquisiscano la piena titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate riscattate ai sensi del presente Articolo 10.9.

10.10 A fini di chiarezza, resta inteso che qualora gli Altri Soci abbiano sottoscritto - insieme al Socio Cedente - un accordo avente ad oggetto la vendita (in tutto o in parte) delle loro Partecipazioni Sociali Sindacate, il Socio Cedente non sarà tenuto all'invio della Comunicazione di Trascinamento e la procedura di cui al presente Articolo 10 relativa al Diritto di Trascinamento non troverà applicazione e gli Altri Soci perderanno, altresì, il diritto di inviare la Comunicazione di Dissenso e, conseguentemente, di contestare in alcun modo i valori di trasferimento.

ART. 11) DIRITTO DI RISCATTO

11.1 Qualora un socio detenga azioni inferiori al 5% del capitale sociale (il "**Socio Soggetto a Riscatto**"), la Società e

gli altri Soci diversi dal Socio Soggetto a Riscatto, che detengano azioni per una percentuale superiore a 70% del capitale (questi ultimi, i **"Soci Titolari del Riscatto"**), avranno il diritto, ma non l'obbligo, di riscattare tutte le Azioni detenute dal Socio Soggetto a Riscatto (le **"Azioni Oggetto di Riscatto"**), secondo i termini e le condizioni di seguito previste:

- (a) Il diritto di riscatto sarà esercitato mediante invio a ciascun Socio Soggetto a Riscatto (con copia al consiglio di amministrazione) di una comunicazione apposita scritta (la **"Comunicazione di Riscatto"**);
- (b) il corrispettivo da corrispondere al Socio Soggetto a Riscatto a fronte dell'acquisto delle Azioni Oggetto di Riscatto mediante esercizio del diritto di riscatto (il **"Corrispettivo del Riscatto"**) sarà pari per ciascuna di esse al Valore di Liquidazione unitario delle Azioni Oggetto di Riscatto (determinato ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-sexies c.c.);
- (c) il Corrispettivo per il Riscatto verrà pagato - contestualmente all'invio della Comunicazione di Riscatto - al Socio Soggetto a Riscatto mediante messa a disposizione del relativo importo, con frutti a favore del Socio Soggetto a Riscatto in questione, presso le casse della Società o sul conto corrente di un notaio e/o altro depositario professionale, nominato a tal fine e indicato nella Comunicazione di Riscatto, che agirà quale fiduciario per conto del Socio Soggetto a Riscatto;
- (d) l'esercizio del Diritto di Riscatto da parte della Società prevarrà sull'eventuale concomitante esercizio dello stesso diritto sulle medesime Azioni Oggetto di Riscatto da parte di uno o più Soci Titolari del Riscatto e, qualora la Società non abbia esercitato il proprio Diritto di Riscatto e vi siano più Soci che abbiano esercitato il diritto di riscatto, gli stessi avranno diritto di riscattare le Partecipazioni Sociali Sindacate *pro-quota* e in proporzione all'entità della propria rispettiva partecipazione.

11.2 Resta inteso che, poiché l'esercizio del diritto di riscatto è un diritto potestativo ai sensi di legge, quest'ultimo avrà efficacia a partire dalla data di ricezione della Comunicazione di Riscatto e comporterà pertanto, anche in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del Socio Soggetto a Riscatto, l'acquisto di tutte le Azioni Oggetto di Riscatto. Conseguentemente, il Socio Soggetto a Riscatto sarà tenuto a prestare la collaborazione necessaria ai fini di dar corso alle formalità relative all'acquisto secondo quanto indicato dai Soci Titolari del Riscatto o dalla Società o richiesto dalla legge al fine di dare esecuzione al Trasferimento di tutte le Azioni oggetto di Riscatto in favore dei Soci Titolari del Riscatto o della Società.

11.3 Qualora i Soci Titolari del Riscatto o la Società non

abbiano allegato alla Comunicazione di Riscatto una determinazione dell'Esperto che confermi che il Corrispettivo del Riscatto è almeno pari al Valore di Liquidazione delle Azioni Oggetto di Riscatto, il Socio Soggetto a Riscatto potrà far pervenire ai Soci Titolari del Riscatto o alla Società (con copia al consiglio di amministrazione) entro e non oltre i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione della Comunicazione di Riscatto (a pena di decadenza) una comunicazione scritta a mezzo della quale lo stesso Socio Soggetto a Riscatto contesti che il Corrispettivo di Riscatto determinato nella medesima Comunicazione di Riscatto è inferiore al Valore di Liquidazione delle Azioni Oggetto di Riscatto; in tal caso, si applicherà la procedura di cui all'Articolo 10.5 (*mutatis mutandis*).

11.4 Resta in ogni caso inteso che:

- (a) in nessun caso (incluso quello di cui al precedente Articolo 11.3) il Socio Soggetto a Riscatto avrà alcuna facoltà di sottrarsi agli obblighi derivanti dall'esercizio del diritto di riscatto, restando dunque inteso che qualsiasi contestazione da parte del Socio Soggetto a Riscatto (incluse quelle sul Corrispettivo del Riscatto) non potrà sospendere né ritardare né in qualsiasi modo precludere il perfezionamento della vendita delle Azioni Oggetto di Riscatto, bensì comporterà solo l'obbligo dei Soci Titolari del Riscatto - in caso di successivo accertamento di un Corrispettivo del Riscatto più alto del prezzo pagato dal Socio di Maggioranza medesimo a fronte dell'esercizio del diritto di riscatto - di integrare il corrispettivo spettante al Socio Soggetto a Riscatto; e
- (b) il prelievo da parte del Socio Soggetto a Riscatto della somma messa a disposizione ai sensi del precedente Articolo 11.1(c) comporta accettazione della determinazione del Corrispettivo del Riscatto e contestuale rinuncia ad ogni contestazione al riguardo.

11.5 Qualora i Soci Titolari del Riscatto o la Società abbia esercitato il diritto di riscatto, fino a quando la procedura sopra prevista non si sarà esaurita con l'acquisto delle relative Azioni Oggetto di Riscatto, le Azioni Oggetto di Riscatto non potranno essere oggetto di alcun Trasferimento con effetto verso la Società.

11.6 In conseguenza dell'esercizio del diritto di riscatto, il consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua inerzia, il collegio sindacale, provvederà: (i) ad effettuare le necessarie annotazioni sul libro soci e le iscrizioni al registro delle imprese e (ii) ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

ART. 12) RECESSO

Oltre che negli altri casi di legge, hanno diritto di recedere

i Soci che non hanno concorso (socio assente, socio contrario, socio astenuto) alle decisioni di cui all'art 2437, primo comma, c.c.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, agli altri Soci e ai sindaci effettivi e, se nominato, al revisore, con raccomandata AR inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della decisione che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci.

L'esercizio del diritto di recesso e la liquidazione delle Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono disciplinati dalla legge.

ART. 13) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal vicepresidente (se nominato) (i) in un luogo fisico, anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o comunque nel Regno Unito, o in Svizzera ovvero (ii) presso una piattaforma informatica o di telecomunicazione prevedendo che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in ossequio ai termini e condizioni di cui al successivo Articolo 17, in entrambi i casi mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata spedita ai Soci nel domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione dovrà altresì indicare il giorno e l'ora dell'assemblea, anche in seconda convocazione, le materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando sussistano i presupposti e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.

Si applicano gli artt. 2367 e 2366, comma 4, c.c.

**ART. 14) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE
DELIBERAZIONI**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

**ART. 15) DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO - RAPPRESENTANZA
NELL'ASSEMBLEA**

Possono intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto. Ogni Azione dà diritto ad un voto.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare, anche da un non socio, nei limiti imposti dalla legge.

ART. 16) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza, assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente, se nominato, ovvero in caso di mancanza, assenza, impedimento o rinuncia anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza semplice del capitale rappresentato.

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio e nei casi di legge o, ove lo ritenga opportuno, da un Notaio.

Per il verbale dell'assemblea si applica il disposto dell'art. 2375, primo comma, c.c.

ART. 17) ASSEMBLEA IN AUDIO E O VIDEO CONFERENZA

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.. L'intervento alla riunione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione potrà riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente. È altresì ammessa la possibilità che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ART. 18) ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal numero di membri stabilito dall'assemblea dei Soci

in sede di nomina.

18.2 In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge.

ART. 19) DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere non Soci e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti disposti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

Gli amministratori rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. Tale divieto di concorrenza non troverà applicazione con riferimento ad attività - a qualsiasi titolo - prestata dai membri del consiglio di amministrazione in favore di società controllate da, controllanti la, o sottoposte a comune controllo con, la Società. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, l'assemblea può attribuire un compenso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto viene determinata dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, delegando il consiglio della relativa ripartizione sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 20) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei Soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei suoi componenti, un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che faccia le veci del presidente in caso di sua assenza, mancanza, impossibilità o impedimento. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i

lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione viene effettuata dal presidente ovvero congiuntamente da due amministratori, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero, un giorno prima dell'adunanza in caso di urgenza. Il consiglio di amministrazione è convocato (i) in un luogo fisico, anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o comunque nel Regno Unito, o in Svizzera ovvero (ii) presso una piattaforma informatica o di telecomunicazione prevedendo che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in ossequio ai termini e condizioni di cui al precedente Articolo 17 che troveranno applicazione *mutatis mutandis*. L'avviso di convocazione dovrà altresì indicare il giorno e l'ora della riunione del consiglio nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettate le indicazioni di cui all'Articolo 17 *mutatis mutandis*.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

ART. 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della Società, in giudizio e verso i terzi, anche per gli atti di amministrazione di competenza delle decisioni dei soci, spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e ai Consiglieri Delegati, se nominati e nei limiti della delega.

La rappresentanza della Società, in giudizio e verso i terzi, spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 22) COLLEGIO SINDACALE

22.1 Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze di legge.

22.2 I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge.

22.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al precedente Articolo 17 del presente Statuto.

ART. 23) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, a scelta dell'Assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 2, c.c.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

ART. 24) ESERCIZI E BILANCIO

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

ART. 25) UTILI E DISTRIBUZIONI

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, saranno distribuiti tra i Soci in conformità alla legge.

ART. 26) SCIoglimento

In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

ART. 27) FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra i Soci o tra i Soci e la Società o tra le cariche sociali e la Società sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Perugia.

ART. 28) RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dalla legge per le Società per Azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Al presente Statuto si applica la legge italiana.

* * * * *

F.TO: EDMONDO TODESCHINI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che rilascio per uso Registro Imprese.
Milano, 12/05/2026

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.